



TRIBUNALE DI ANCONA
II Sezione Civile – Ufficio Esecuzioni Immobiliari

Il Presidente di Sezione,

I Giudici delle Esecuzioni immobiliari e mobiliari,

visto il D.L. 08.03.2020, n. 11, artt. 1 e 2,

visto il decreto del Presidente del Tribunale del 09.03.2020, n. 73,

ritenuto che la *ratio* di contenimento delle occasioni di contagio sottesa al detto decreto legge imponga di interpretare la sospensione delle udienze ivi disposta come estesa ad ogni attività giudiziale idonea a creare assembramenti di persone e, pertanto, anche agli esperimenti di vendita, in considerazione dell'attività ad essi propedeutica e, in particolare, agli accessi dei potenziali offerenti ai beni staggiti,

DISPONGONO

ciascuno in riferimento ai procedimenti rispettivamente assegnati, ad integrazione c/o modifica delle ordinanze di delega emesse e dei provvedimenti autorizzativi degli atti di esecuzione dei programmi di liquidazione adottati nelle procedure fallimentari:

- 1) Sono sospesi tutti gli esperimenti d'asta mobiliare e immobiliare fissati tra il 9 marzo ed il 22 marzo 2020, mandando a professionista delegato, curatore e custode, per quanto di rispettiva competenza, ai fini della sollecita pubblicazione del presente provvedimento sui siti di pubblicità indicati nell'ordinanza, sul sito del gestore e sul PVP, per quest'ultimo come evento "avviso di rettifica" specificando nella motivazione "vendita sospesa dal GE/GD";
- 2) La data di apertura delle offerte verrà successivamente calendarizzata sulla base di ulteriore provvedimento dei g.e./g.d., da adottarsi all'esito delle determinazioni del Presidente del Tribunale per il periodo compreso tra il 23 marzo 2020 ed il 31 maggio 2020, ai sensi dell'art. 2 d.l. 08.03.2020, n. 11;
- 3) Sono sospese le effettuazioni delle offerte telematiche, in relazione agli esperimenti di vendita fissati nel periodo di cui al punto n. 1, fermo restando il rinvio dell'apertura delle buste e dell'eventuale attivazione della gara telematica asincrona alla data che verrà fissata con il provvedimento di cui al punto n. 2. Pertanto i gestori incaricati delle vendite non consentiranno l'effettuazione di offerte telematiche tramite il proprio sito;
- 4) Sono sospesi gli accessi degli ausiliari del g.e., dei Curatori e dei rispettivi ausiliari, nonché dell'IVG, presso gli immobili staggiti, anche per finalità di asporto dei beni mobili pignorati, per qualunque ragione sino a nuovo ordine, salvo che la necessità di accesso si imponga per urgenze indifferibili (es. pericolo di danni a persone o a cose derivanti dal cespite pignorato; danneggiamento degli immobili) da rappresentare tempestivamente al GE/G.D. mediante istanza depositata in via telematica. I periti stimatori provvederanno a svolgere tutta l'attività di controllo

della documentazione agli atti del Fascicolo Telematico, nonché a richiedere, ottenere e valutare, tutta la documentazione presente presso i Pubblici Uffici, che sia richiedibile, visionabile ed ottenibile con modalità telematica. Sino al 22.03.2020, saranno, invece, sollevati dallo svolgere qualunque attività di accesso presso i Pubblici Uffici ed allo stesso modo presso il cespite staggito, salvo ove la presenza dello stesso sia necessaria, unitamente a quella del custode/curatore, per esigenze indifferibili e previa apposita autorizzazione del g.e./g.d. I termini di deposito ed invio della perizia relativa alle esecuzioni immobiliari saranno calcolati a ritroso in base alla data dell'udienza ex art. 569 c.p.c., come eventualmente ricalendarizzata dal Giudice dell'esecuzione;

5) Sono sospese le attività di visita ai beni staggiti sino a nuovo ordine;

6) E' sospesa, sino a nuovo ordine, l'attuazione degli ordini di liberazione ex art. 560 c.p.c. ad eccezione di quelli relativi a procedure in cui ci sia già stata aggiudicazione del bene; per tali procedure l'attuazione della liberazione avverrà nel rispetto rigoroso delle misure precauzionali igienico-sanitarie imposte dalle autorità competenti;

7) Ai sensi dell'art. 1, comma 2, D.L. 08.03.2020, n. 11, si rammenta che sono sospesi, sino al 22 marzo 2020, i termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti esecutivi e, pertanto, anche quelli relativi al versamento del saldo prezzo per gli immobili già aggiudicati. Parimenti devono intendersi sospesi gli sfratti già attivati. I termini riprenderanno a decorrere dal 23.03.2020. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo.

8) Ove il delegato ritenga ricorrere una delle ipotesi contemplate dall'art. 2, comma 2, lett. g), D.L. 08.03.2020, n. 11, interpellerà il g.e./g.d. prima di procedere al compimento di qualsiasi atto.

Si dispone la comunicazione del presente provvedimento ai professionisti delegati, curatori e custodi, nonché ad aste giudiziarie, all'IVG, ad aste avvocati, ANESIM, all'Ordine degli Avvocati e all'Ordine dei Dottori Commercialisti.

Si dispone, altresì, la pubblicazione del presente provvedimento sul sito del Tribunale.

Ancona, 10.03.2020

Il Presidente di Sezione

dott. Pierfilippo Mazzagrecò anche per

I Giudici delle Esecuzioni Immobiliari

dott.ssa Giuliana Filippello

dott.ssa Maria Letizia Mantovani


dott.ssa Giovanna Bilò

dott. Luca Zampetti

I Giudici delle Esecuzioni Mobiliari

dott.ssa Paola Ficosecco

dott. Giulio Alocchi





TRIBUNALE DI ANCONA
II Sezione Civile – Ufficio Esecuzioni Immobiliari e Fallimenti

Il Presidente di Sezione,

i Giudici Delegati e delle Esecuzioni,

visto il d.l. 08.03.2020, n. 11, artt. 1 e 2,

visto il decreto del Presidente del Tribunale in data 09.03.2020, n. 73,

ad integrazione della circolare emessa in data 10.03.2020 e fermo quanto ivi previsto,

DISPONGONO

ciascuno in riferimento ai procedimenti rispettivamente assegnati, ad integrazione e/o modifica delle ordinanze di delega emesse nell'ambito delle procedure esecutive e dei provvedimenti autorizzativi degli atti di esecuzione dei programmi di liquidazione adottati nelle procedure fallimentari:

- 1) In relazione alle procedure nelle quali risultino depositati avvisi di vendita non ancora pubblicati su PVP, giornale e siti, come prescritto nell'ordinanza di delega emessa, l'avviso deve intendersi revocato e la pubblicazione è sospesa sino a nuovo ordine;
- 2) In relazione alle procedure nelle quali risultino emesse le ordinanze di delega ex art. 569 c.p.c. e 107, comma 2, l. fall., ma ancora non depositati i conseguenti avvisi di vendita, il deposito degli avvisi è sospeso sino a nuovo ordine.

Si dispone la comunicazione del presente provvedimento ai professionisti delegati, curatori e custodi, nonché ad aste giudiziarie, all'IVG, ad aste avvocati, ANESIM, all'Ordine degli Avvocati e all'Ordine dei Dottori Commercialisti.

Si dispone, altresì, la pubblicazione del presente provvedimento sul sito del Tribunale.

Ancona, 12.03.2020

Il Presidente di Sezione

dott. Pierfilippo Mazzagrecò

anche per I Giudici delle Esecuzioni Immobiliari

dott.ssa Giuliana Filippello

dott.ssa Maria Letizia Mantovani

dott.ssa Giovanna Bilò

Pierfilippo Mazzagrecò